Pubblicato il 17/03/2021

N. 01728/2021 REG.PROV.CAU. N. 00149/2021 REG.RIC.



#### REPUBBLICA ITALIANA

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

(Sezione Seconda Quater

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2021, proposto da

Fratelli Quartieri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Bersani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### contro

Comune di S. Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maria Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lazio non costituito in giudizio;

## per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del "Provvedimento n. 4/2020" del Comune di **Santa** Marinella (Città Metropolitana di Roma Capitale) Settore IV Ufficio I a firma del Responsabile del Settore IV sub "oggetto: ingiunzione di demolizione delle opere abusiva-mente realizzate e rimessa in pristino dello stato dei luoghi presso l'immobile denominato Isola del Pescatore, sito in **Santa** 

**Severa**, Comune di **Santa** Marinella (Roma), Via Cartagine n. 1 – immobile distinto in Catasto al Foglio 23, particella 45, 171 e 172. Terreno di proprietà della Regione Lazio concesso in affitto alla Soc. F.lli Quartieri S.r.l., rappresentante legale Fabio Quartieri" (doc. 1);

- b) di ogni altro atto presupposto ed in particolare:
- della Relazione dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, pervenuta al protocollo del Comune di **Santa** Marinella il 23.07.2020;
- della Relazione di sopralluogo del Ministero per i Beni ed Attività Culturali e per il Turismo Direzione Generale Archeologica delle arti e paesaggio, pervenuta al protocollo del Comune di **Santa** Marinella l'11.08.2020 –;
- c) di ogni altro atto conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S. Marinella;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021, tenutasi mediante videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, d.l. n. 137/2020 conv. legge 176/2020, la dott.ssa Floriana Rizzetto;

Considerato che l'istanza cautelare non appare, allo stato degli atti, assistita da sufficiente *fumus boni iuris*, considerato che gli interventi in contestazione ricadono in area plurivincolata e che eventuali possibilità di regolarizzazione di alcune delle opere in contestazione potranno essere semmai esperite nella naturale sede procedimentale;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare in considerazione della grave crisi economicooccupazionale di settore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore Marco Bignami, Consigliere

> L'ESTENSORE Floriana Rizzetto

IL PRESIDENTE Donatella Scala

IL SEGRETARIO